



COMUNE DI S.ANGELO DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

Prot. n 1910

Li 01/03/2008

Ordinanza n.12/2008

OGGETTO: ordinanza per la determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di altri esercizi, in attuazione della L.R. 29/2007

IL SINDACO

Premesso che con propria ordinanza n. 9/95 prot. n. 791 del 1/2/1995 sono stati disciplinati gli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 425/1971, della legge 287/1991 e della legge regionale 40/1994;

Vista la Legge regionale del Veneto n. 29 del 21 settembre che abroga la legge regionale n. 40/94 e individua nuovi criteri e procedure per l'emanazione da parte dei Comuni della disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Tenuto conto che l'art. 18, comma 8 della L.R. 29/2007 stabilisce che il Comune, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale dovrà emanare un'apposita disciplina degli orari per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato che, l'art. 38, comma 9 della L.R. 29/2007 stabilisce che fino all'adozione del provvedimento comunale di determinazione degli orari si applica la disciplina degli orari di cui al capo IV della medesima legge;

Ritenuto che, dall'analisi delle diverse esigenze e caratteristiche del territorio, e la natura del tessuto urbano, esercitando i poteri attribuiti al Sindaco dall'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, sia possibile fissare la fascia oraria di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Sentito in merito il parere delle rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 8 della Legge 25.08.1991 n. 287.

ORDINA

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi in cui si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande, così come segue:

Art. 1 – Orario giornaliero per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago

1. Gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, dovranno rispettare la fascia oraria di apertura tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, con un orario minimo obbligatorio di cinque ore giornaliere e un orario massimo che non può superare le venti ore giornaliere.

Art. 2 - Orario giornaliero per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in cui la somministrazione è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago in forma non prevalente

1. Gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in locali in cui la somministrazione sia prevalente, dovranno rispettare la fascia oraria di apertura tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, con un orario minimo obbligatorio di cinque ore giornaliere e un orario massimo che non può superare le tredici ore giornaliere.

Art. 3 - Orario giornaliero per gli esercizi locali notturni e locali simili in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago in locali in cui in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago

1. Gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in locali in cui l'intrattenimento sia prevalente, dovranno rispettare la fascia oraria di apertura tra le ore 15.00 e le ore 3 del giorno successivo, con apertura non oltre le 22.00, e con attività continuata con un orario minimo obbligatorio di cinque ore giornaliere e un orario massimo che non può superare le dodici ore giornaliere.

Art. 4 - Orario giornaliero per gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, e per gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie commerciali ed esercizi specializzati nella

vendita di bevande (L.R. 29/2007, art. 25)

1. Per gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, l'orario massimo di apertura è quello previsto per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, con l'esclusione di potersi avvalere di proroghe all'orario di chiusura. L'orario massimo di attività non può superare le venti ore giornaliere.

2. Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali e gli esercizi specializzati nella vendita di bevande osservano gli orari di cui al comma 1.

Gli esercizi di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 ad apertura anche notturna potranno essere autorizzati dal Comune a prorogare la chiusura fino alle ore 3.00 del giorno successivo solo nei casi previsti all'art. 8.

Art. 5 - Orario giornaliero delle sale da gioco

1. Le sale da gioco rispettano gli orari di apertura e di chiusura tra le 9 antimeridiane e le 2 del giorno successivo.

Art. 6 – Orari per attività di somministrazione temporanea misti o circoli

1. Per gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività.

2. Nei casi di autorizzazioni temporanee o stagionali di pubblico esercizio gli orari da rispettare sono quelli previsti per i pubblici esercizi in cui l'attività di somministrazione risulta prevalente.

3. Per le associazioni e i circoli che svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per gli esercizi in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago (art.3).

Art. 7 – Scelta dell'orario

1. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato che può essere anche differenziato per giorni della

settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura. Modifiche per comprovati motivi, nel corso dell'anno, possono essere consentiti dal Sindaco su richiesta dell'esercente, purchè non contrastino con le esigenze dell'utenza.

2.E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino ad un massimo di due ore consecutive.

3. Quando le ore di apertura in talune zone si concentrano abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulta dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per esigenze di interesse pubblico, il comune può modificare l'orario scelto dall'esercente.

4. Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate, programmi di apertura per turno degli esercizi.

5.Gli esercizi di somministrazione possono osservare sino a due giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il Comune può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa. La scelta del giorno di chiusura deve essere comunicata al comune sia nel caso di apertura che di subingresso.

Art. 8- Deroga per particolari periodi ed occasioni

1. Il Comune può autorizzare la protrazione dell'orario massimo di chiusura previsto dall'art. 18 fino alle ore 3 dopo la mezzanotte nei seguenti periodi:

a) dal 1 al 6 gennaio compreso;

b) in ulteriori giornate così individuate: Giovedì grasso, Sabato grasso, Martedì grasso, 14 Febbraio S.Valentino, 8 Marzo, Vigilia di Pasqua, 24 Aprile, 30 Aprile, 1 Maggio, 1 Giugno, 15 Agosto, 31 Ottobre Halloween, 7 Dicembre, 24 Dicembre, sagra del paese.

c) le limitazioni di orario non si applicano nel periodo compreso tra il 31 dicembre e il 1 gennaio.

Art. 9- Limitazioni degli orari per particolari periodi ed occasioni

Il Sindaco può disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico.

Per quanto non previsto nella presente Ordinanza si fa riferimento alle norme di cui al della L.R. 29/2007.

S. Angelo di Piove di Sacco, 01/03/2008

 Il Sindaco
Romano Boischio